



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DELLA REGIONE
MARCHE



Ministero della Giustizia

Associazione di Professionisti e Società. Obblighi fiscali per liberi professionisti singoli o associati.

2^ MODULO

| | | |
|----|---|--------|
| 7 | FISCO – COSTI E RICAVI | pag. 2 |
| 8 | INCASSI | pag. 3 |
| 9 | FATTURA DI UN FORFETTINO | pag. 4 |
| 10 | PAGAMENTI | pag. 5 |
| 11 | LA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI | pag. 7 |
| 12 | LO STUDIO ASSOCIATO | pag. 8 |
| 13 | CLIENTI - AFFIDAMENTO DI INCARICO | pag. 9 |
| 14 | CLIENTI – IDENTIFICAZIONE - PRIVACY - ADEGUATA VERIFICA | pag.10 |
| 15 | CLIENTI – ACCETTAZIONE INCARICO | pag.11 |
| 16 | CLIENTI – LIQUIDAZIONE PARCELLE TRAMITE ORDINE | pag.12 |

7 Fisco – Costi e Ricavi Lavoro Autonomo

Art.53 Redditi di lavoro autonomo

Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni

Art. 54 Determinazione del reddito di lavoro autonomo

Il reddito è dato dalla differenza tra i compensi in denaro percepiti e quello delle spese sostenute nello stesso periodo di imposta (anno solare per le persone fisiche).

I compensi sono computati al netto della cassa di previdenza che resta a carico del cliente.

Formano il reddito anche le plusvalenze (e le minusvalenze) dei beni strumentali se

a) realizzate mediante cessione a titolo oneroso;

b) realizzate mediante il risarcimento anche assicurativo per la perdita/danneggiamento dei beni

c) i beni vengono destinati al consumo personale o familiare del professionista (in questo caso le minusvalenze non sono deducibili)

Si considerano plusvalenza o minusvalenza la differenza, positiva o negativa, tra il corrispettivo o l'indennità percepiti e il costo non ammortizzato

Tutte le regole relative al lavoro autonomo sono contenute negli articoli 53 - 54 e 164

Quest'ultimo articolo disciplina "Limiti di deduzione delle spese e degli altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni".

1. TUIR – Testo Unico Imposte sui Redditi - *D.P.R.917/1986*

LINK <https://www.altalex.com/documents/codici-altalex/2014/12/10/tuir-testo-unico-delle-imposte-sui-redditi>

2. LINK Art 53 – 54 TUIR

<https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-i-capo-v-redditi-di-lavoro-autonomo#61827>

3. LINK Art 164 TUIR

<https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/17/tuir-titolo-iii-capo-i-disposizioni-comuni-disposizioni-generalis#61923>

4. Dichiarazione dei Redditi di lavoro autonomo Quadro RE 2020 - LINK Istruzioni – pagine 5-9

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2310757/PF3_istruzioni_2020_EC.pdf/74d89dc8-61b2-0187-f3df-a9f839f93abf

5. Dichiarazione dei Redditi di lavoro autonomo Quadro RE 2020 - LINK Modello – pagina 1

https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/247907/PF3_mod_2020+%28%29.pdf/b21a5e6d-9b5d-9636-6ed4-450d10565c95

8- Incassi

Se il cliente paga con:

1. assegno L'incasso è il giorno della consegna dell'assegno
2. bonifico L'incasso è la data in cui la somma è disponibile in banca

questo è importante per i "pagamenti a fine anno"

Il riaddebito di spese comuni ad altri professionisti NON è un compenso ma va a ridurre il costo perché non è inerente alla attività professionale svolta.

Circolare Ministeriale (CM) 38/E 2010 pagine 11 -14

LINK <https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id={A82B7B60-8307-406C-9588-2F78BD578CBD}>

- **Riaddebiti di spese in nome e per conto del cliente**

Il pagamento di qualunque importo per fattura o simili intestati al cliente e pagati dal professionista NON costituiscono reddito e vanno riepilogati in fattura come :

Operazione esclusa Iva art. 15 DPR 633/72 e succ. mod.

Caso tipico le marche da bollo (farsi dare la ricevuta dal tabaccaio o fare fotocopia del documento su cui è stata applicata la marca da bollo) ed i diritti reclamati dal catasto ecc.

- **Cassa di Previdenza**

Gli addebiti al cliente della Cassa di Previdenza EPAP (2%) NON costituiscono reddito per il professionista. NON sono soggetti alla Cassa di Previdenza né il riaddebito di spese né la fattura per la vendita di beni.

- **Cessione dell'attività / conferimento in una STP**

La cessione della clientela o di un marchio ecc. costituisce reddito professionale

Il conferimento di uno studio in una Società tra Professionisti (STP) comporta plusvalenze tassabili sia sui beni materiali conferiti (mobili, computer, autoveicoli ecc.) che su beni immateriali (siti web, marchi ecc.)

LINK Risoluzione 107/2018 - Regime fiscale della trasformazione dell'associazione professionale in società tra professionisti S.a.s.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/307263/Interpello+107+2018_Risposta+n.+107+del+2018.pdf/a967b383-7c18-0b2d-5e0a-89827afd6dc5

LINK Risoluzione 125/2018 - Conferimento di studio professionale individuale in stp-srl

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/307263/Interpello+125+2018_Risposta+n.+125+del+2018.pdf/d2bb26c2-38b9-492d-c7c7-35e201dd30d4

- **Ritenute di acconto**

All'atto del pagamento il cliente impresa e/o professionista ha l'obbligo di effettuare e versare una ritenuta di acconto del 20 % dei soli compensi (non si calcola sulla iva, sui riaddebiti art 15., sui contributi EPAP9.

Nel marzo successivo verrà inviato per PEC / Raccomandata al professionista il dettaglio delle ritenute versate e che il professionista indicherà in dichiarazione dei redditi come "acconto di imposte".

9 – Fattura di un Forfettino

ATTENZIONE: il **forfettino** NON applica l'IVA e NON subisce le Ritenute di acconto.
La sua fattura sarà del tipo:

Agronomo Dr Gianni Agri - Via Rossi 23 - 20121 Milano (MI)

Codice Fiscale Partita Iva

Spett.le Ditta Neri – Via Saffi 11 – 20123 Milano (MI)

Fattura Nr xx del xx/xx/xxxx

| | |
|---|------------|
| Compenso per la seguente attività professionale (dettaglio) | € 1.000,00 |
| Cassa di Previdenza EPAP 2% | € 20,00 |
| Marca da bollo sull'originale | € 2,00 |
| Totale | € 1.022,00 |

Il presente documento non costituisce fattura valida ai fini del DPR 633/1972 e succ. mod.

La fattura definitiva verrà emessa all'atto del pagamento del corrispettivo (DPR 633/1972 e succ. mod. Art. 6)

Operazione effettuata ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge 145/2018.

Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Imposta di bollo da 2 euro assolta sull'originale per importi maggiori di 77,47 euro"

Agronomi che hanno optato per il regime Forfettario:

Obblighi :

- 1 emettere fattura cartacea SENZA IVA – è obbligatoria la fattura elettronica verso la Pubblica Amministrazione
- 2 Il reddito è dato dal 78% del fatturato (senza EPAP) su cui si paga il 5% per i primi 5 anni e poi il 15 %

Principio del comportamento concludente

Riportiamo ancora il link per i forfettini _ Circolare 9/2019

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/297183/Circolare+n+9+del+10+aprile+2019_Circolare+9+del+10+aprile+2019.pdf/4d0ea018-7b88-fd53-b03e-56b370db6f91

10 - Pagamenti

Sono ammessi i seguenti costi:

- 1) Minusvalenze su vendita beni strumentali (differenza tra il valore normale del bene e costo NON ammortizzato)
- 2) Ammortamenti di beni strumentali di costo superiore ad € 516,46

| 2016 | acquisto | costo di | aliquota | Fondo al | amm.to | Fondo al | | |
|------------|---|----------|--------------------------------|------------|---------------|------------|------------|---------|
| Bene | del | acquisto | | 01.01.2016 | 2016 | 31.12.2016 | | |
| PC Hp 9813 | 13.01.2016 | 1.200,00 | 10% | 0,00 | -120,00 | -120,00 | | |
| | | | 1^ anno aliquota : metà | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2017 | acquisto | costo di | aliquota | Fondo al | amm.to | Fondo al | | |
| Bene | del | acquisto | | 01.01.2017 | 2017 | 31.12.2017 | | |
| PC Hp 9813 | 13.01.2016 | 1.200,00 | 20% | -120,00 | -240,00 | -360,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 2018 | acquisto | costo di | aliquota | Fondo al | amm.to | Fondo al | vendita | Minusv |
| Bene | del | acquisto | | 01.01.2018 | 2018 | 31.03.2018 | 31.03.2018 | 2018 |
| PC Hp 9813 | 13.01.2016 | 1.200,00 | 20% | -360,00 | -60,00 | -420,00 | 200,00 | -220,00 |
| | venduto il 31 marzo 2018 per € 200 | | | | 3 mesi | | | |
| | | | | | | | | |

Aliquote – Gruppo Altre Attività:

Edifici 3%

Macchinari, apparecchi e attrezzature varie (compreso frigorifero, impianto di condizionamento)

Arredamento 15%

Impianti di allarme, di ripresa fotografica, cinematografica e televisiva 30%

Impianti interni speciali di comunicazione e telesegnalazione 25%

Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 12%

Macchine d'ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computers e i sistemi telefonici elettronici 20%

Autovetture, motoveicoli e simili 25%

Ammortamenti : primo anno metà

Link modalità di gestione del Libro Cespiti o Libro Beni Ammortizzabili- Art 16 dpr 600/73

https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1973-10-16&atto.codiceRedazionale=073U0600

- 3) Spese Autoveicoli per trasporto persone valore massimo fiscale € 18.075,99; aliquota 25 %; max 20 % per un solo veicolo:

| Autoveicolo | valore max | | | valore |
|-------------|-------------|----------|-----------|------------|
| acquisto | fiscale | aliquota | amm.to | deducibile |
| € 30.000 | € 18.075,99 | 25% | -4.519,00 | -903,80 |

Il 20 % detraibile vale per ogni spesa connessa : carburante, manutenzione, canone leasing, RCAuto, tassa circolazione, ecc. In caso di noleggio max € 3.615,20. Per il carburante obbligo di pagamento tracciabile (carta di credito ecc.)

Vi sono poi numerose limitazioni alla deducibilità dei costi ad esempio

- 4) Max 80 % Spese per cellulari
- 5) Max 75 % (e comunque max 2% dei compensi incassati nel periodo) per alberghi e ristoranti
- 6) Max € 10.000 corsi di formazione, convegni e congressi comprese spese di viaggio e soggiorno
- 7) Totalmente indetraibili i compensi per lavoro dipendente di coniugi e figli
- 8) Totalmente indetraibili i contributi integrativi EPAP (2%)

Sono invece totalmente deducibili i costi per

Contributi EPAP totalmente detraibili i contributi soggettivi
Assicurazione Professionale totalmente detraibile

Per un dettaglio aggiornato si rinvia all'art. 54 e 164 del Tuir già segnalati:

Link per art 54: <https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-i-capo-v-redditi-di-lavoro-autonomo#61827>

Link per art 164 <https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/07/17/tuir-titolo-iii-capo-i-disposizioni-comuni-disposizioni-generalis#61923>

11 - LA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (STP)

La esposizione più chiara sulle STP – disciplinata dalla L. 183/2011 art.10 si trova in Inps:

LINK <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51921>

1. Le **STP** possono essere mono disciplinari quando l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una sola attività professionale e multidisciplinari quando prevede più attività.
2. La **STP** può assumere la forma di società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperativa.
3. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di **soci non inferiore a tre**.
4. Possono aprire una **STP** i professionisti appartenenti alle professioni protette, ossia quelle che per essere esercitate hanno l'obbligo di iscrizione a collegi, ordini e albi specifici. La costituzione di una STP è **riservata alle professioni protette**.
5. La circolare INPS 1 giugno 2018, n. 77 riassume la disciplina delle società tra professionisti, fissa i criteri e modalità di conferimento ed esecuzione dell'incarico professionale, ne descrive gli obblighi di iscrizione e fornisce istruzioni operative.
6. L'elenco dei soci professionisti resta depositato presso gli albi e i controlli sul possesso dei requisiti dei soci professionisti sono in ogni caso esercitati dal consiglio dell'ordine di appartenenza
7. È possibile che la STP abbia soci (investitori o tecnici) non iscritti in Albi ma questi NON devono avere né maggioranza né essere amministratori

Sintesi :

- nella ragione sociale deve essere indicato nel nome "STP"
- è necessaria una polizza assicurativa professionale
- l'attività è esclusivamente di professioni protette
- viene iscritta nell'Ordine Professionale dell'attività svolta in prevalenza
- viene iscritta nel Registro Imprese della CCIAA

Ag. Entrate Ris. 35 del 07/05/2018 e Dipartimento Finanze -Direz. Legislazione Nota 43619 del 19.12.2017 relative a STP tra avvocati in cui l'Amministrazione ha ritenuto che l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria **costituisce attività d'impresa**.

Questa interpretazione è fiscalmente gravosa perché impone alle STP gli obblighi di contabilità ordinaria e l'assoggettamento ad IRES e Irap

In questa risoluzione (vedi link) è stato precisato che, in assenza di un'esplicita norma, l'esercizio della professione forense svolta in forma societaria costituisce attività d'impresa, in quanto risulta determinante il fatto di operare in una veste giuridica societaria piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale. Quindi, anche sul piano fiscale alle società tra avvocati costituite sotto forma di società di persone, di capitali o cooperative, si applicano le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo comma, e 81, Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d'impresa. Pertanto, una Spa costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare a Ires il reddito prodotto e a Irap il valore della produzione.

STP LINK http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2018/agenzia-entrate-risposta-n-107-del-12-12-2018-STP.pdf

Presupposti:

- 1 **la prestazione professionale è fornita in modo personale** dai professionisti che compongono lo studio, che si sono aggregati attraverso un contratto associativo scritto.
- 2 Lo studio presenta la propria dichiarazione dei redditi ma la tassazione è in capo ai soci per “trasparenza” – ciò significa che il socio dichiara il proprio reddito pro quota anche se non realmente percepito. (Dpr 917/86 Art. 5)
- 3 Lo Studio paga IRAP
- 4 Lo Studio è soggetto agli ISA (o Studi di Settore ecc.).

Lo Studio associato è richiamato nel TUIR art. 53 c.1:

“ Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché' non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata di cui alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 5”

Le istruzioni alla compilazione del modello redditi società di persone alla pagina 48 riporta:

Il quadro è utilizzato dalle società semplici e dalle associazioni tra artisti e professionisti per dichiarare i redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni

- LINK Art 53 c.1

<https://www.altalex.com/documents/leggi/2014/12/10/tuir-titolo-i-capo-v-redditi-di-lavoro-autonomo#61827>

- LINK Art.5 c.3 lett c)

<https://www.altalex.com/documents/news/2014/12/10/tuir-titolo-i-capo-i-imposta-reddito-persone-fisiche-disposizioni-generalis#61820>

- LINK “Istruzioni per la compilazione - reddito delle società di persone” pag. 48

https://agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2311896/SP_2020_istruzioni_Ret.pdf/152c7595-b38c-0dcb-416d-9b08e834653f

13 – CLIENTI - AFFIDAMENTO DI INCARICO

La Federazione Regionale degli Ordini dei Dottori Agronomi e Forestali della Sicilia ha redatto uno schema di contratto tipo per conferimenti di incarichi professionali da parte di Enti della Pubblica Amministrazione. Questo schema/bozza, è da adeguare alle proprie specifiche esigenze e può essere utilizzato sia gli incarichi relativi al PSR, sia per altre tipologie. Lo schema/bozza tiene conto delle indicazioni del CONAF per le attività di prestazioni e per gli obblighi derivanti dalla riforma delle professioni.

Di rilevante interesse sono i seguenti punti:

- 1) Indicazione della Polizza RC professionale
- 2) Devoluzione delle Controversie attraverso il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali competente per territorio.

LINK <http://agronomiforestalipalermo.it/modello-lettera-incarico-professionale/>

LINK <http://www.conaf.it/sites/default/files/Linee%20guida.pdf>

14 - CLIENTI – IDENTIFICAZIONE - PRIVACY - ADEGUATA VERIFICA

- A. È di importanza fondamentale la identificazione del cliente attraverso la acquisizione della copia sia di un documento di identità in corso di validità che del codice fiscale. È opportuno memorizzare i dati in un archivio informatico per eventuali successivi controlli.
- B. Anche se nella lingua italiana non esiste né il concetto né la traduzione di “privacy”, è opportuno raccogliere copia della avvenuta consegna al cliente (identificato) di un modulo utilizzando – ad esempio - con le necessarie variazioni il modello predisposto per i propri fini dall’Ordine degli Agronomi di Varese. Per un inquadramento della normativa si veda l’area PRIVACY POLICY dell’Ordine di Venezia.
- C. È invece assai pericoloso il mancato assolvimento degli obblighi della mancata verifica della clientela. Si rinvia a pagina 14 del documento allegato predisposto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed al fascicolo di Banca di Italia **intitolato** “ Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”

A LINK http://ordinevarese.conaf.it/sites/ordinevarese.conaf.it/files/Informativa-Privacy-%20Agronomi-VA-Ribo_0.pdf

B LINK <http://www.agronomiforestalivenezia.it/?s=adeguata+verifica&search=Search>

C LINK

https://commercialisti.it/documents/20182/323701/Regole_tecniche_CN_testo_definitivo_23012019.pdf

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/disposizioni/20190730-dispo/Disposizioni.pdf>

15 - CLIENTI – ACCETTAZIONE INCARICO

È opportuno per evitare contestazioni che l'agronomo invii al cliente una accettazione dell'incarico che gli è stato conferito. Tale accettazione può anche limitarsi a riprendere gli elementi principali dell'incarico che gli è stato affidato indicando almeno:
oggetto dell'incarico durata dell'incarico importo concordato arbitrato

È assai opportuno se l'incarico prevede varie visite ai terreni del cliente prevedere un congruo acconto per evitare sgradevoli situazioni a fine lavoro

ONAF – Linee Guida- Prestazioni Professionali

LINK - <http://www.conaf.it/sites/default/files/Linee%20guida.pdf>

Agronomi – Pisa slides su Codice Deontologico – vedere pag.13 – accettazione incarico

LINK [http://www.agronomipisa.it/obj/file/formazione-professionale/2011/Deontologia%20professionale_Grosseto\(slides\).pdf](http://www.agronomipisa.it/obj/file/formazione-professionale/2011/Deontologia%20professionale_Grosseto(slides).pdf)

16 - CLIENTI – LIQUIDAZIONE PARCELLE TRAMITE ORDINE

Si segnala il sito dell'Ordine degli Agronomi di Palermo in materia di liquidazione parcelle poiché reca i seguenti moduli per richiedere la "congruità o la revisione e liquidazione dei compensi professionali" ed in dettaglio:

- Richiesta Vidimazione Parcella
- Relazione Cronologica
- Tabella di calcolo di Interpolazione lineare

LINK www.agronomiforestalipalermo.it/parcelle/

VARIE

Convenzione ONAF - Agenzia del Territorio

http://www.agronomiforestalipadova.it/wp-content/uploads/2012/06/Circolare-62_2012-agenziaterritorio_0.pdf

Certificazioni alimentari – Articolo del dr M. Aurigi - Agronomo

<http://www.maurizioaurigi.it/docs/qualita/L'agronomo%20e%20le%20certificazioni%20agroalimentari.pdf>